

FONDO ESPORTATORI INTERNAZIONALI

Il MiBACT in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, in accordo con le principali associazioni di categoria, istituisce un fondo di Euro 300.000,00=(trecentomila/00) per l'anno 2020 a favore dei venditori internazionali di film italiani, per favorirne la partecipazione ai principali mercati internazionali.

Tale fondo permette di riconoscere un contributo fino ad esaurimento dei Fondi disponibili a copertura di alcune specifiche spese.

1.AZIENDE AMMISSIBILI:

Possono accedere al contributo le imprese di vendite estere a capitale privato con residenza fiscale in Italia e codice ATECO 59.13.

2.FILM AMMISSIBILI:

Il sostegno può essere richiesto per le spese sostenute per la promozione di film lungometraggio alla prima proiezione di mercato internazionale, che siano di produzione italiana (maggioritaria o minoritaria) e che abbiamo ottenuto almeno la nazionalità italiana preventiva.

3.MERCATI AMMISSIBILI:

Il contributo è concesso per la partecipazione a:

Berlinale/EFM, Festival Cannes/Marché, Mostra del Cinema Venezia, Toronto, Mia Market Roma, AFM.

4.CONTRIBUTO:

L'importo concesso per azienda e per mercato è riferito alla presentazione di nuovi film (prima proiezione di mercato internazionale) per un massimo di 4 film. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute e rendicontate, con un tetto massimo finanziabile per singolo film di Euro 10.000,00=(diecimila/00).

In caso di presentazione di più film allo stesso mercato segue un *escalator* con i seguenti massimali di contributo:

- 10.000,00 Euro per il primo film presentato;
- 18.000,00 Euro per due film presentati;
- 25.000,00 Euro per tre film presentati;
- 30.000,00 Euro per quattro film presentati;

Il contributo massimo cumulabile a mercato per azienda è di Euro 30.000,00=(trentamila/00).

Dal 5° film in poi non sono previsti contributi.

a. Le spese saranno considerate crosscollateralizzabili tra singoli film, fermo restando i massimali previsti dall'*escalator* ed il tetto massimo di contributo per film di Euro 10.000,00. Si specifica che, nel caso di richiesta di contributo per un numero di film superiore a 2 e fino a 4, a partire dal 3° film dovranno essere rendicontate spese per almeno Euro 1.000,00 (mille/00 euro) a film.

b. Tra i film rendicontati i film di nazionalità Italiana in regime di coproduzione minoritaria sono eleggibili per un contributo massimo di 3.000,00 Euro a film. Sono ammissibili esclusivamente coproduzioni minoritarie che abbiano ottenuto almeno il riconoscimento provvisorio della coproduzione da parte del MiBACT.

Data la particolare vicinanza di alcuni mercati, in via eccezionale, la partecipazione ai seguenti eventi sarà considerata come un'unica anteprima internazionale e sarà quindi possibile richiedere il contributo per le spese sostenute sul singolo film, fermo restando il tetto massimo recuperabile per un singolo film di euro 10.000,00 e il tetto massimo per gli altri eventuali titoli sulla base dell'escalator:

Mostra del Cinema di Venezia / Festival di Toronto.

Tenuto conto della quasi contemporaneità di MIA Market Roma e AFM, vista l'impossibilità di considerare i due eventi come "mercato unico", le aziende, pur presentando i film ad entrambi i mercati, potranno presentare richiesta di contributo solo per uno dei due.

Il contributo è compatibile con altri fondi europei o nazionali ma le spese possono essere rendicontate una sola volta.

5. SPESE ELEGGIBILI:

Sono eleggibili le spese sostenute 60 giorni prima e fino al massimo di 60 giorni dopo la data di anteprima. Le spese relative alle DKDM e KDM riguardano esclusivamente il periodo del mercato.

Di seguito la tipologia di spese ammesse:

- Proiezioni di mercato
- N.1 badge
- Materiale informativo: brochure e press-kit – redazione e traduzione – sia in formato fisico che digitale; allestimento grafico, pannelli, screener – sia in formato fisico che digitale -, gadget (costo eleggibile poster internazionale massimo € 1.500; costi eleggibili grafica e stampa altri materiali promozionali massimo € 2.500 complessivi; costi eleggibili traduzioni massimo € 800 complessivi);
- Pubblicità specifica su stampa di settore e/o spazi pubblicitari – sia in formato stampato che digitale
- Contributo per ufficio stampa internazionale (costo eleggibile ufficio stampa internazionale massimo € 5.000);
- Spese tecniche, DCP, DKDM, KDM, realizzazione di PROMO e Trailer sottotitolati in lingue straniere, delivery digitale della copia utilizzata per le proiezioni di mercato, spese di trasporto materiali internazionali (costo eleggibile DCP versione internazionale massimo € 1.500; costi eleggibili Promo e Trailer internazionale massimo € 1.000 complessivi);
- Eventi e incontri stampa ed eventi di promozione (con esclusione di spese di ristorazione e catering. Costi eleggibili per eventi stampa e promozione massimo € 5.000 complessivi);

SPESE ACCESSORIE: Per le spese di viaggio (fatture aerei/treni e noleggio auto) e trasferta (fatture hotel/appartamenti) [costo eleggibile alloggio massimo € 500 per giorno a persona - prima classe ammessa solo per voli intercontinentali], ad eccezione del MIA Market, è previsto - per azienda e per mercato - un contributo, che non potrà superare il 80% dei costi sostenuti, fino ad un massimo di:

Euro 3.000,00 per Berlino/EFM, Cannes/Marché Du Film, Mostra del Cinema di Venezia, Toronto International Film Festival, AFM.

Le spese accessorie e del badge sono accettate ai fini del contributo in deroga alle limitazioni temporali sopra indicate, Il contributo per le spese accessorie non è riconosciuto qualora l'azienda raggiunga, con la rendicontazione delle altre spese eleggibili ed in presenza di 4 anteprime, il contributo massimo di Euro 30.000,00.

6. PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Al fine di agevolare la liquidazione del contributo si prega di procedere come segue:

La richiesta del Fondo completa della relativa documentazione deve essere inviata allo Sportello adibito all'istruttoria all'indirizzo international@anica.it entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'evento per gli eventi successivi alla pubblicazione del presente bando (pena l'inammissibilità della richiesta di contributo) indicando in oggetto il riferimento al bando.

Possono accedere al fondo le domande a partire da Berlino EFM 2020. Le domande per il Marché du Film Cannes, Mostra del Cinema Venezia, Toronto, Mia Market Roma, AFM edizioni 2020 possono essere presentate entro 60gg dalla pubblicazione del bando.

Tale richiesta inoltre dovrà includere:

- Modulo di richiesta contributo e autocertificazione del consuntivo di spesa – **MODELLO 1**;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazione privacy – **MODELLO 2**;
- Copia del contratto di acquisizione diritti o alternativamente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **MODELLO 3**;
- Poster e trailer internazionali, qualora prodotti;
- Una selezione del materiale pubblicitario e promozionale prodotto;
- Rassegna stampa sul titolo (qualora disponibile);
- Breve descrizione delle attività promozionali;
- Copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;

La modulistica è disponibile sul sito www.cinecitta.com alla sezione Gestione Fondi Cinema – Internazionalizzazione.

Lo Sportello procede alle verifiche della documentazione e si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti per il perfezionamento della richiesta presentata. Una volta effettuate le verifiche lo Sportello invia tutta la documentazione a ILC - Gestione Fondi Cinema per l'erogazione del contributo concesso che sarà effettuata entro 60 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. Le società dovranno provvedere al saldo di tutte le spese rendicontate entro 30 giorni dalla ricezione del contributo a pena di decadenza dello stesso.

I contributi erogati saranno pubblicati annualmente sul sito www.cinecitta.com alla sezione Gestione Fondi Cinema – Internazionalizzazione.

ILC – Gestione Fondi Cinema si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti, svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali che tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari sia di revisori incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica e accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo. Nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente pagati e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.

In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione maggiorati di interessi legali nel frattempo maturati, si provvederà a darne comunicazione al MiBACT.

I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, dovranno conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con il codice civile e la normativa, fiscale e tributaria

7. GESTIONE DEL FONDO:

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul fondo e gli eventuali residui confluiranno nell'esercizio successivo. Le domande saranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

8. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 ("GDPR"):

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), ISTITUTO LUCE CINECITTÀ' S.r.l. intende informare i soggetti beneficiari sulle modalità del trattamento dei Loro dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è ISTITUTO LUCE CINECITTÀ' S.r.l. con sede legale in Roma Via Tuscolana 1055, P.I. e C.F. 11638811007, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@cinecitaluce.it.

La base giuridica di tale trattamento è l'esecuzione delle misure precontrattuali adottate in occasione della presentazione della domanda di contributo. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della presentazione della domanda di contributo e per le relative finalità. Si informa che i dati conferiti dai soggetti beneficiari costituiscono presupposto indispensabile per la partecipazione al Fondo con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che il soggetto beneficiario è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano

mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo di ISTITUTO LUCE CINECITTÀ' S.r.l. di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale di ISTITUTO LUCE CINECITTÀ' S.r.l., [della rete di strutture societarie in house dalla stessa controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, ovvero di società sottoposte a comune controllo, nonché a consorzi, reti di imprese e raggruppamenti,] per mezzo dei quali potranno essere svolti parte dei trattamenti di dati personali necessari per partecipare al presente Bando, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza ed al solo fine di espletare le operazioni di selezione dei candidati nonché per adempiere ad obblighi previsti dalla legge.

Tali soggetti terzi potranno essere nominati Responsabili Esterni al trattamento di una o più delle fasi procedurali previste dal presente Bando, ovvero dell'istruttoria delle domande, della loro valutazione, per la pubblicazione dei dati relativi ai soggetti beneficiari.

ISTITUTO LUCE CINECITTÀ' S.r.l. cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la e-mail: dpo@cinecittaluce.it idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.